

GLI INTERVENTI

Antonio Banfi

Fine di un amore?

*A proposito del crollo delle iscrizioni nei corsi di giurisprudenza*¹

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Alcuni ostacoli oggettivi – 3. La crisi degli studi giuridici: una panoramica – 4. La crisi degli studi giuridici: la laurea magistrale a ciclo unico – 5. La crisi degli studi giuridici: la laurea triennale – 6. Quali prospettive?

1. *Premessa*

Come è noto, l'università italiana inizia a fuoriuscire dalla sua configurazione elitaria a partire dagli anni '50 dello scorso secolo. Il boom economico e poi la progressiva caduta dei vincoli che escludevano dalla formazione superiore una larga parte della popolazione determinarono una crescita esponenziale degli studenti². Parallelamente, anche se con un certo ritardo rispetto agli Stati Uniti, da dove ha origine³, si andava diffondendo il paradigma della 'società della conoscenza', consolidato infine anche dalle autorità europee nella definizione del cosiddetto 'Bologna process'⁴.

¹ Questo scritto fa largo uso di dati numerici; preciso che è molto difficile reperire dati "puliti" per il tema qui affrontato; in particolare ISTAT e Ufficio Statistico MIUR non si sono rivelati fonti adeguate. Per lo più ci si è dunque rifatti ai dati – reperibili on-line- di Almalaurea e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

² Cfr. G. VIESTI, *Il declino del sistema universitario italiano*, in *Università in declino, un'indagine sugli atenei da Nord a Sud*, a cura di G. Viesti, Roma 2016, p. 3 e ss.; M. TURRI, *L'università in transizione. Governance, struttura economica e valutazione*, Milano 2011, p. 23 ss.; S. PALEARI, M. MEOLI, D. DONINA, *Il sistema universitario italiano: uno sguardo d'insieme*, in *Il futuro dell'università italiana dopo la riforma*, a cura di S. Paleari, Torino 2014, p. 1 ss.; M. MORETTI, *Sulla geografia accademica nell'Italia contemporanea (1859-1962)*, in *Costruire un'università. Le fonti documentarie per la storia dell'Università degli Studi di Trento (1962-1972)*, a cura di L. Blanco, A. Giorgi, L. Mineo, Bologna 2011, p. 59 e ss.


³ Cfr. fra i tanti *Through the Mirrors of Science, New Challenges for Knowledge-based Societies*, a cura di F. Coniglione, Heusenstamm 2010, p. 19 e ss.

⁴ Sul punto cfr. EACEA P9 Eurydice, *The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report*, Brussels 2012.

L'incremento del numero degli studenti riguardò tutte le discipline, ma gli studi giuridici trovarono un ulteriore volano, nei primi anni '90, nelle ben note vicende di 'mani pulite'. Va anche detto che, tradizionalmente, si trattava di studi percepiti come doppiamente redditizi: assicuravano un certo prestigio sociale e un guadagno dignitoso nell'esercizio della professione forense, dell'attività notarile, o delle funzioni di magistrato, pur mantenendo l'aura di una formazione umanistica, colta, consolidata da secoli di storia, affondando le proprie radici nel diritto romano e quindi nel pensiero giuridico dei suoi gloriosi interpreti, dai glossatori alla neopandettistica.

A un certo punto, però, qualcosa si è rotto: matricole e iscritti hanno cominciato a calare e le difficoltà logistiche degli atenei che in più di un caso mancavano degli spazi per accogliere gli studenti, tanto da far ricorso ai cinema al posto delle aule, sono diventati un ricordo del passato. Cosa è accaduto? Il punto di svolta può essere collocato quasi in contemporanea con l'avvio di una serie di crisi economiche e finanziarie di portata globale, che hanno portato con sé una recessione di proporzioni mai viste dal 1929⁵. Il fenomeno ha riguardato, peraltro, tutte le discipline: infatti a partire dal 2003 inizia a manifestarsi un calo generalizzato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, che solo recentemente vede una piccola ripresa.

Come si vede, il calo inizia a manifestarsi a seguito della crisi del 2001, per poi approfondirsi con la grande crisi cominciata fra 2007 e 2008.



FONTE: Anagrafe degli studenti

⁵ Ex multis, G. SOROS, *The Crash of 2008 and What it Means. The New Paradigm for Financial Markets*, New York 2009, p. 83 e ss.

Va ricordato però che vi è una pluralità di fattori che ha contribuito a questo calo: alcuni hanno agito sull'intero sistema universitario, altri sono specifici degli studi giuridici. Come prima cosa, vorrei provare, dunque, a distinguere le molteplici cause di un fenomeno tanto complesso. Procedendo con ordine, affronterò in primo luogo la questione della diminuzione generalizzata degli iscritti e degli immatricolati nelle università italiane.

2. *Alcuni ostacoli oggettivi*

Un primo punto che deve essere considerato, concerne la ricomposizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) erogato annualmente dallo Stato agli atenei e istituito con la l. 537 del 1993 con la funzione di dare attuazione all'autonomia delle università. Il D.P.R. 306 del 1997 (art. 5), aveva posto una soglia massima al prelievo studentesco pari al 20% dell'FFO. A partire dal 2008, l'FFO inizia un drastico calo, dovuto in larga parte ai tagli lineari e progressivi introdotti con il D.L. 112 del 2008, a firma Tremonti.

Il calo della quota proveniente dal centro ha di conseguenza spinto gli atenei a tentare di reperire altre fonti di finanziamento. Se si osserva la tabella seguente si può vedere come al calo dell'FFO corrisponda un incremento delle altre fonti di finanziamento: il risultato è che l'FFO per il 2012 pesa poco più del 50% sul totale della massa dei finanziamenti. La contribuzione studentesca, invece, segue un altro percorso; essa è infatti in costante crescita arrivando quasi a raddoppiare nel periodo considerato⁶. Per i primi anni della serie tale aumento può essere giustificato dalla crescita del numero degli studenti, ma ciò certo non può valere per gli anni più recenti. Il fatto è che numerosi atenei, posti in una situazione di obiettiva difficoltà, iniziarono a non rispettare più il limite del 20%, dando anche luogo, in alcuni casi, a controversie davanti al giudice amministrativo⁷.


Non solo, cambia anche il clima politico, sicché i vincoli relativi alla quota di contribuzione studentesca vengono rivisti e alleggeriti in modo sostanziale: infatti l'introduzione del criterio del costo standard per studente per l'allocazione di parte dell'FFO, favorisce l'incremento della tassazione da parte degli atenei sui fuori corso⁸, poiché tali studenti non

⁶ Tutti questi aspetti sono discussi con maggior dettaglio in A. BANFI, G. VIESTI, *Meriti e bisogni nel finanziamento del sistema universitario italiano*, Working Papers RES 3/2015.

⁷ Cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3255/2014 e 3579/2014.

⁸ Ricordo che una prima versione del costo standard per studente è stata giudicata incostituzionale con la sentenza 104 del 2017. La nuova versione di tale parametro, introdotta con il D.L. 91 del 2017 non differisce dalla precedente in quanto nulla è cambiato circa

sono computati al fine del finanziamento. Una scelta le cui motivazioni politiche sono ovvie (spingere gli atenei a disincentivare i fuori corso incrementando la loro contribuzione), ma la cui opportunità potrebbe essere comunque discussa, specialmente in quanto tale misura rischia di aumentare gli abbandoni, in particolare da parte di specifiche categorie di studenti, come i lavoratori⁹. In ogni caso, ad oggi l'Italia risulta essere il paese OCSE appartenente all'Unione Europea con la tassazione studentesca imposta dagli atenei pubblici più elevata, dopo Spagna e Paesi Bassi¹⁰.



Fonte: CUN

Anno	Entrate						Totale
	FFO	Finalizzate da MIUR	Finalizzate da altri soggetti	Entrate contributive	Alienazione beni patrimoniali e prestiti	Entrate diverse	
2000	5.564,4	1.164,2	920,3	983,9	227,4	213,6	9.073,7
2001	6.010,5	1.110,9	1.160,5	1.044,3	209,3	230,0	9.765,5
2002	6.064,0	1.012,7	1.314,9	1.143,4	436,2	267,7	10.239,0
2003	6.158,8	1.045,1	1.406,8	1.269,4	200,9	285,0	10.366,0
2004	6.451,6	1.043,5	1.463,5	1.370,6	302,5	336,6	10.968,3
2005	6.893,8	1.086,5	1.730,0	1.444,3	417,7	346,2	11.918,4
2006	7.011,3	933,5	1.942,3	1.514,3	407,0	455,8	12.264,3
2007	7.169,3	1.131,4	2.178,1	1.624,4	453,1	444,1	13.000,4
2008	7.372,3	1.097,5	2.370,8	1.646,2	486,7	596,3	13.569,9
2009	7.391,0	960,1	2.364,6	1.670,6	386,8	432,9	13.206,2
2010	7.116,7	1.134,8	2.402,0	1.699,4	285,9	393,3	13.032,1
2011	6.901,0	1.514,7	2.416,9	1.759,0	141,4	456,7	13.189,7
2012	6.919,4	1.106,0	2.327,4	1.772,5	333,1	436,3	12.894,7

Fonte: Anvur (2014)

il 'peso' dei fuoricorso.

⁹ Cfr. D. Cersosimo, A. Rita Ferrara, R. Nisticò, *Il calo degli immatricolati*, in *Università in declino*, cit. nt. 2, p. 87 e ss.

¹⁰ OECD (2017), *Indicator B5. How much do tertiary students pay and what public support do they receive*, in *Education at a Glance 2017: OECD Indicators*, Paris 2017.

Va anche ricordato che il sistema del Diritto allo Studio Universitario (DSU), è largamente disfunzionale: gli studenti vengono riconosciuti meritevoli di sostegno finanziario (borse di studio, alloggio, azzeramento delle tasse universitarie – a seconda dei casi) sulla base degli indicatori ISEE e ISPE che attestano una condizione economico-patrimoniale disagiata. Ora, nonostante l'ISEE sia stato modificato determinando una riduzione significativa del numero degli aventi diritto (DPCM 159 del 2013) pari a circa il 18%¹¹, nell'A.A. 2015/6 il 9,3% degli studenti ritenuti idonei a ottenere borse di studio rimaneva nelle condizioni di 'idoneo non beneficiario', con percentuali che per alcune regioni, in particolare meridionali, superano abbondantemente il 30%¹². Va detto che recentemente si sono fatti alcuni interventi per rimediare a questa situazione: in particolare la legge di stabilità 2017 (l. 232 del 2016) ha destinato un capitolo ad hoc dell'FFO, appositamente incrementato, proprio per il sostegno al DSU. Ciò non ostante, il CUN ha rilevato che tale intervento, pur encomiabile nello spirito, potrebbe produrre conseguenze inattese sui bilanci degli atenei statali, che potrebbero essere colpiti da un significativo minor gettito¹³. Come al solito, la materia universitaria è trattata in modo disorganico, con interventi *spot* che non sembrano in alcun modo inserirsi in un disegno politico complessivo.

Come si diceva, l'insieme di questi fattori spiega, almeno in parte, il calo di matricole e iscritti negli ultimi anni. Merita però di essere segnalata, prima di dedicarci alla specifica questione degli studi giuridici, anche un'altra concausa: il lettore mi perdonerà se sarò breve rimandando alla bibliografia in nota. Il nostro paese, per una scelta purtroppo consapevolmente perseguita già negli anni '80 dello scorso secolo ha esaltato quello che un tempo veniva definito come il 'modello Marche', ossia un tessuto industriale di piccole imprese diffuse sul territorio¹⁴. In realtà la dominanza della piccola impresa nel nostro paese ha non solo creato un tessuto economico poco robusto e ovviamente più esposto agli effetti di crisi periodiche, ma ha anche consolidato un modello imprenditoriale sostanzialmente refrattario a investire in ricerca e sviluppo, e così pure disinteressato rispetto alla formazione terziaria dei lavoratori. Questo aspetto strutturale del tessuto economico spiega in parte la scarsa capacità di crescita del paese, ma, il che

¹¹ IRPET, Gli effetti della riforma dell'ISEE sul diritto allo studio universitario, Firenze 2016, p. 5.

¹² Fonte: Ufficio Statistico MIUR.

¹³ Non entro nel dettaglio e rimando al documento CUN, *Analisi e proposte CUN su Dipartimenti di eccellenza, tasse universitarie e quota premiale*, Roma 2017.

¹⁴ Cfr. I. Visco, *Investire in conoscenza. Per la crescita economica*, Bologna 2009, p. 53 ss.

è ancor peggio, si è anche riflesso su di una sorta di vulgata, periodicamente ripresa da organi di stampa e talora perfino da sedi più autorevoli, secondo la quale studiare non serve. La voce comune sostiene la bontà di studi eminentemente pratici, da concludersi nel tempo più breve possibile, in grado di fornire più 'abilità' e meno 'conoscenze'. Si tratta di una rappresentazione ideologica frutto anche del periodo di crisi degli ultimi anni, ma che ha probabilmente radici profonde in una rappresentazione elitista degli studi universitari e in una nostalgia per i bei tempi nei quali solo pochi studiavano davvero, perpetuando una tradizione familiare, e la maggior parte dei cittadini erano lasciati alle soddisfazioni del lavoro manuale, del 'faticare'. Sono questioni complesse, che dovrebbero indurre a una riflessione sociologica sulla borghesia italiana – industriale e non solo. In ogni caso il risultato è sotto gli occhi di tutti. L'Italia è infatti all'ultimo posto (anno 2015) fra tutti i paesi OCSE per numero di laureati nella fascia 25-34 anni. Persino Cile e Turchia ci superano. La percentuale italiana è del 24%, la media OCSE del 41%¹⁵. Venendo a dati più recenti, nel 2016 è il secondo peggior paese per numero di laureati, superata unicamente dalla Romania¹⁶. Un successo davvero notevole, frutto anche della scarsità di investimenti in percentuale del PIL destinati a istruzione e ricerca¹⁷. Ma conviene ora abbandonare il quadro generale per entrare nel caso specifico degli studi giuridici.

3. *La crisi degli studi giuridici: una panoramica*

Si è fatto un gran parlare, negli ultimi anni, della crisi degli studi giuridici, anche se – a dire il vero – la questione è assai più risalente¹⁸. In ogni caso, se pure si vuole parlare di una crisi epistemologica degli studi giuridici, dovuta fra l'altro al fenomeno della cosiddetta globalizzazione, al sostanzialismo del diritto dell'UE che mal si concilia con la tradizionale impostazione dogmatica, e ad innumerevoli altri fattori, è ben difficile supporre che questioni di questa natura, tipicamente riservate agli addetti ai lavori, abbiano avuto un influsso significativo sull'attrattività dei corsi di studio in giurisprudenza. Tutto ciò ha dato luogo ad un dibattito piuttosto intenso, all'interno della stessa comunità accademica dei giuristi, sulle ragioni della crisi. Dibattito che, come è ovvio

¹⁵ OECD, *Education at a Glance 2015*.

¹⁶ Fonte: EUROSTAT.

¹⁷ Cfr. G. VIESTI, *Elementi per una analisi territoriale del sistema universitario italiano*, Working Papers RES 2/2015.

¹⁸ Sul punto mi limito a rimandare alla raccolta di scritti di A. PADOA SCHIOPPA, *Ri-formare il giurista, un percorso incompiuto*, Torino 2014.

attendersi, si è sviluppato sotto l'influenza anche delle aspirazioni da parte dei singoli settori scientifico-disciplinari di mantenere o espandere i propri spazi. Un dibattito che dunque, ad avviso di chi scrive, ha assai poco di oggettivo.

Preferisco, in questa sede, attenermi a quanto possono dirci i dati, non senza segnalare – però – che la disputa sui corsi di laurea in giurisprudenza è anche frutto di un sistema accademico che ormai è allo stesso tempo fortemente centralistico e deregolato, nel quale il numero di immatricolati determina i finanziamenti assegnati in sede locale ai singoli dipartimenti e così pure la disponibilità di punti organico funzionali al reclutamento di nuovo personale docente e ricercatore.

Penso che sia evidente a chiunque quanto tale sistema possa favorire situazioni di *moral hazard* e quanto poco esso risponda all'esigenza di assicurare una copertura il più possibile completa dello scibile, al fine di assicurarne la riproduzione. Se il numero di matricole diventa il parametro dell'utilità di una disciplina, ci si espone al rischio di perdere competenze che non saranno mai più recuperate, magari solo perché in un momento storico dato esse paiono non offrire sufficienti possibilità di inserimento nel mondo del lavoro: infatti, non sono poche le discipline a rischio di estinzione nel nostro paese, anche appartenenti alle scienze dure¹⁹. Senonché, scelte attuate in una contingenza che può trasformarsi nel giro di pochi anni difficilmente possono essere revocate. Il tutto assume una coloritura piuttosto cupa se si pensa che invece numerosi atenei sono pronti ad aprire corsi di formazione (per lo più master) in 'discipline' del tutto prive di qualsiasi statuto scientifico, come omeopatia, naturopatia, medicina olistica e così via – basta una semplice ricerca su Google per confermarlo.

Vi è poi un altro aspetto che ha contribuito a inquinare il dibattito, ossia il sistema della cosiddetta Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Infatti il sistema dell'ASN, introdotto dalla l. 240 del 2010 ha posto come prerequisito per l'accesso a procedure selettive in sede locale il possesso del titolo di abilitazione a professore di prima o seconda fascia. Su questo disastroso sistema molto si potrebbe dire, ma in questa sede mi limito a segnalare che a qualche anno dall'avvio dell'ASN il 'mercato' degli aspiranti professori è stato inondato da migliaia e migliaia di abilitati, ben al di là delle capacità di assorbimento del sistema; il che non solo crea un problema – che presto assumerà rilevanza politica, al continuo crescere del numero degli abilitati -rispetto alle aspettative che costoro nutrono (anche se la legge 240 del 2010 – art. 16 c. 4 precisa che il titolo non dà in

¹⁹ F. SYLOS LABINI, *Rischio e previsione, cosa può dirci la scienza sulla crisi*, Milano 2016, p. 189 e ss.


alcun modo diritto a ricoprire un determinato ruolo), ma favorisce anche i conflitti fra aree, settori concorsuali e disciplinari, consorterie, tutte impegnate ad assicurare un rafforzamento della propria influenza attraverso il reclutamento del numero più alto possibile di abilitati: in questo contesto l'analisi dei flussi delle immatricolazioni diventa una formidabile arma impropria, utilizzata a tutti i livelli, da quello nazionale a quello locale.

Tutto ciò premesso, qualche parola rispetto alle più recenti evoluzioni dei corsi di laurea in giurisprudenza. Originariamente organizzati su di un percorso quadriennale, con la 'Riforma Berlinguer' (D.M. 509 del 1999) essi furono articolati nel cosiddetto 3+2, ossia una laurea triennale seguita da una cosiddetta laurea specialistica. Solo il compimento dell'intero quinquennio avrebbe consentito ai laureati di accedere, previo concorso, alle professioni legali (notaio, magistrato, avvocato). Il 3+2, tuttora largamente usato nel sistema universitario italiano e originariamente pensato per allineare il nostro paese agli altri paesi europei nel quadro del cosiddetto processo di Bologna, ebbe vita breve per quanto riguarda gli studi giuridici. Infatti nel 2005 intervenne l'allora ministro Moratti – vivacemente pungolato sul punto dal sen. Valditara, allora componente della settima commissione permanente del Senato – istituendo la laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale (D.M. 270 del 2004 e D.M. 293 del 2005).

L'istituzione della laurea magistrale ha comportato l'estinzione della specialistica, mentre è rimasta in vita la laurea triennale di primo livello. Quest'ultima dovrebbe caratterizzarsi come professionalizzante e consentire un accesso rapido al mondo del lavoro, in particolare a professioni quali consulente del lavoro, consulente giuridico di impresa, oppure a ruoli intermedi nella Pubblica Amministrazione. L'accesso alle professioni legali tradizionali resta invece riservato ai laureati magistrali.


Prima di procedere nell'analisi degli aspetti critici di questi percorsi formativi, qualche parola rispetto all'andamento delle immatricolazioni. Il grafico sottostante mostra un confronto fra l'andamento delle immatricolazioni in tutti gli studi giuridici (triennali e magistrali sono dunque sommate) rispetto all'andamento complessivo delle immatricolazioni su scala nazionale.

Come si può vedere, fra il 2003-4 e il 2015-6 vi è un calo del 17% degli immatricolati totali. Non è però ragionevole mescolare la nuova configurazione delle lauree giuridiche creatasi a partire dal 2006-7 con il 3+2 del periodo precedente. Pertanto ho messo a raffronto la riduzione degli immatricolati totali e quella degli immatricolati nei corsi di studio giuridici a partire dal 2006-7. Mentre gli immatricolati totali calano del 10% nel periodo considerato, gli immatricolati nelle scienze giuridiche calano assai di più, con una riduzione del 39,5%.



FRONTE: Anagrafe degli studenti

Conviene a questo punto vedere come tale calo si ripartisce fra laurea triennale e laurea magistrale²⁰.



²⁰ La fonte è la medesima del grafico precedente.

Come si vede, se l'andamento è complessivamente negativo, le lauree triennali fanno molto peggio delle magistrali. Infine, va osservato che il crollo delle immatricolazioni si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno e nelle Isole, zone nelle quali per tradizione gli studi e le professioni legali erano particolarmente ambiti²¹.

4. *La crisi degli studi giuridici: la laurea magistrale a ciclo unico*

Una prima causa di tale crisi è certamente da individuare nel ciclo economico. Le severe recessioni che hanno colpito il paese negli ultimi anni e che sono illustrate nei grafici sottostanti, non hanno solo indebolito le famiglie, ma hanno certamente inciso anche sulla redditività dell'esercizio dell'avvocatura.

Infatti, in un simile contesto, non solo i privati, ma anche le aziende hanno cercato di minimizzare le spese legali, e la stessa riduzione dell'attività economica ha certamente inciso sul numero delle liti²². La contrazione del giro d'affari e dei redditi degli avvocati è peraltro confermata dalle rilevazioni della Cassa Forense, che indicano anche redditi medi molto bassi almeno fino alla soglia dei quaranta anni di età²³. Tutto ciò va inserito in un quadro generale nel quale vi è un numero estremamente elevato di avvocati, uno dei più alti d'Europa. Ciò significa che vi è una competizione particolarmente elevata, che in un periodo di crisi, ha dato luogo a una sorta di 'proletarizzazione' dell'avvocatura.

D'altra parte, le altre professioni legali (magistratura e notariato) presentano notevoli difficoltà di accesso e una limitata capacità di assorbimento. Ancora, gli interventi per il contenimento della spesa pubblica hanno reso anche la P.A. uno sbocco non facile per un laureato in giurisprudenza.



A fronte di tutto ciò si spiega perché – come si può desumere dai dati Almalaurea – buona parte dei laureati magistrali in giurisprudenza non trovino occupazione nelle professioni legali.

Bisogna poi riflettere su di un altro aspetto: secondo i dati Almalaurea da me consultati a inizio 2017, la durata media degli studi magistrali è di 6,7 anni. Inoltre, nel 93,6% del campione Almalaurea a 5 anni dal conseguimento del titolo, i laureati hanno seguito altre attività formative

²¹ L. D'ANTONE, D. MIOTTI, *Le università meridionali in una prospettiva storica*, in *Università in declino*, cit. nt. 2, p. 57 e ss.

²² I. MOSCARITOLLO, *La crisi delle professioni legali: spunti dal caso americano*, Bollettino ADAPT, 11.7.2016.

²³ CASSA FORENSE, *I numeri dell'avvocatura*, anno 2016. Disponibile sul sito della Cassa.



(pratica forense, scuole di specializzazione, scuole forensi, ecc.). Il tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea è piuttosto elevato (29,8%) ma si riduce in modo significativo a cinque anni, anche se rimane elevato (14,5%): un dato influenzato soprattutto dai risultati provenienti dalle

regioni del Mezzogiorno. Il reddito medio mensile a cinque anni dalla laurea è pari a 1200 €. Assai significativamente i laureati triennali a un anno dalla laurea guadagnano in media 1147 €. Quest'ultimo dato potrebbe essere influenzato dal fatto che larga parte dei triennalisti sono studenti lavoratori, ma rimane una sensazione di fondo: la laurea magistrale in giurisprudenza è un investimento oneroso che non garantisce, in questa fase storica, i rendimenti di un tempo.

Table 3.48 Number of lawyers per 100 000 inhabitants between 2010 and 2014 (Q146)

States/entities	Number of lawyers per 100 000 inhabitant			Trend
	2010	2012	2014	
Albania	157	216	86	
Andorra	179	219	242	
Armenia	35	45	53	
Austria	90	93	94	
Azerbaijan	8	9	10	
Belgium	152	155	162	
Bosnia and Herzegovina	34	35	37	
Bulgaria	161	165	176	
Croatia	94	103	106	
Cyprus	298	295	363	
Czech Republic	97	104	113	
Denmark	105	107	108	
Estonia	59	66	71	
Finland	35	36	39	
France	80	86	94	
Georgia	78	83	102	
Germany	190	201	202	
Greece	370	381	388	
Hungary	121	131	132	
Ireland	239	241	251	
Italy	350	379	368	
Latvia	61	66	68	
Lithuania	51	60	68	
Luxembourg	372	385	387	

Fonte: CEPEJ 2016²⁴

²⁴ Council of Europe, The European Commission for the Efficiency of Justice.

5. *La crisi degli studi giuridici: la laurea triennale*

La laurea triennale, dopo la ‘caduta’ del biennio è rimasta la sorella minore della magistrale: spesso è considerata dagli stessi docenti come una laurea di serie B. Nata per essere professionalizzante, non sempre sembra raggiungere tale obiettivo e il perché è presto detto. Il triennio avrebbe dovuto assicurare una base fondamentale (uso il termine in senso stretto) di cultura giuridica, sopra la quale edificare appunto una formazione spendibile nel mercato del lavoro. Sta di fatto però che in molti atenei, a causa della carenza di risorse umane determinata da anni di blocco del turnover, molti insegnamenti sono semplicemente mutuati dalla magistrale, salvo il taglio di qualche CFU. Il che significa che gli studenti della laurea triennale seguono una parte del corso pensato per la magistrale e sostengono l’esame su di una parte del programma pensato per la magistrale. Ciò non accade sempre e ovunque, ma è molto frequente. Tutto ciò è sbagliatissimo: i corsi per i triennialisti dovrebbero essere costruiti ad hoc e non essere la versione monca dei corsi magistrali, i quali rischiano, altrimenti, di offrire un insegnamento che è al tempo stesso troppo elevato per i triennialisti e insufficiente per i magistrali. La struttura dei programmi dovrebbe essere completamente diversa, poiché l’obiettivo è fornire in primo luogo delle basi concettuali, lessicali e di conoscenze, per studenti che in buona parte non proseguiranno gli studi con un successivo biennio (non di area giuridica) o con un passaggio alla magistrale. In secondo luogo, per essere effettivamente professionalizzanti, i corsi triennali dovrebbero includere esercitazioni pratiche, tirocini e così via. Inoltre, sarebbe opportuno che la laurea triennale – se davvero si vogliono perseguire gli obiettivi per la quale essa fu creata e mantenuta in vita dopo la fine del 3+2 ed evitare che essa rimanga la brutta copia della laurea magistrale – sia accompagnata da una offerta nutrita di master di primo livello, finalizzati appunto a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Ancora: lo studente della laurea triennale sceglie questo percorso o perché già lavora e non desidera impegnarsi troppo a lungo negli studi, oppure perché desidera entrare al più presto nel mondo del lavoro.

Ciò non toglie, però, che alla fine del triennio egli potrebbe volere proseguire gli studi e approfondire la propria formazione: è pertanto opportuno che il passaggio dalla triennale alla magistrale sia facilitato evitando una eccessiva dispersione di crediti formativi che si tradurrebbe in un disincentivo alla prosecuzione degli studi. Ordinamenti e piani di studio dovrebbero essere costruiti tenendo ben presente questo aspetto. In ogni caso, la durata media nazionale degli studi nelle lauree triennali in

giurisprudenza è davvero troppo elevata, attestandosi su 6,3 anni²⁵, poco meno – dunque – della durata media degli studi magistrali. Una spiegazione può forse essere trovata nella composizione del corpo studentesco, per il 60% circa composto da studenti lavoratori, ma risulta evidente la necessità di assicurare, da parte degli atenei, la disponibilità di strumenti utili a ridurre la durata degli studi, a partire da un uso efficace dei sistemi di e-learning, che solo raramente sono sfruttati in tutte le loro potenzialità. Per quanto riguarda, infine, la condizione occupazionale dei laureati nel corso triennale di giurisprudenza, secondo Almalaurea il tasso di disoccupazione ISTAT a un anno dalla laurea (non sono disponibili serie storiche più lunghe) è pari al 23,3%, poco meno della media nazionale dei laureati triennali (25,3%).

6. Quali prospettive?

Come si vede, vi sono numerose buone ragioni per interrogarsi sugli studi giuridici attualmente impartiti in Italia. In queste righe vorrei provare ad esporre la mia opinione in materia e segnalare alcuni interventi che mi parrebbero opportuni.

Recentemente e per un periodo piuttosto lungo si è discusso di una possibile riforma degli studi giuridici; in particolare si è discusso di una possibile articolazione della magistrale in un 4+1, con l'ultimo anno a numero chiuso; un'idea, pare, proveniente dalle stanze del Ministero della Giustizia e che al momento appare – per fortuna, direi – accantonata. All'incirca nello stesso periodo si è iniziato a parlare di una riforma della laurea magistrale, mantenuta nella sua struttura quinquennale, che fosse in grado di adattarla ai cambiamenti socio-economici più recenti: per renderla più adatta alla trasformazione che sta subendo l'avvocatura (specializzazione, studi di grandi o grandissime dimensioni, internazionalizzazione) e al contempo consentire al laureato di spendersi efficacemente anche al di fuori delle professioni legali: giurista d'impresa, esperti del terzo settore e della cooperazione internazionale, consulenti di varia natura. Il dibattito ha peraltro risentito di esperienze straniere, come quella del corso di giurisprudenza recentemente aperto a SciencePo a Parigi che a un certo tratto sociologico tipico della tradizione francese aggiunge caratteri delle *schools of law* statunitensi. Una sperimentale 'cucina del diritto'²⁶

²⁵ Dati Almalaurea 2015.

²⁶ C. JAMIN, *La cuisine du droit. L'École de droit de Sciences Po: une expérimentation française*, Paris 2012.

senz'altro suggestiva ma che mi lascia più di una perplessità e non solo per una questione di gusti personali.

Vorrei quindi concentrarmi, in queste righe conclusive, su che cosa si può fare per migliorare efficacemente la nostra formazione giuridica senza snaturarla e senza rinunciare a un impianto tanto serio quanto robusto, secondo – mi sia concesso dirlo – le migliori tradizioni continentali.

Mi limito in questa sede alla laurea magistrale a ciclo unico: infatti la triennale consente un certo margine di manovra agli atenei per adattarla a esigenze diverse, e in precedenza ho già indicato quali siano le principali criticità che la caratterizzano e quali i possibili rimedi.

La laurea magistrale, per come essa è attualmente disegnata dalle tabelle ministeriali (allegate al D.M. 16 marzo 2007, GU n. 155 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 153) è senza dubbio particolarmente rigida. Con ciò intendo dire che non è facile costruire un'offerta realmente differenziata fra sede e sede attraverso interventi sull'ordinamento: semmai può fare la differenza l'ampiezza dell'offerta didattica, che è ovviamente maggiore nei dipartimenti più grandi. Nonostante tale rigidità e l'impianto – per così dire – tradizionale, a mio avviso la laurea magistrale mantiene tutta la sua validità ai fini della formazione per le professioni legali. Naturalmente essa può essere adattata alle nuove esigenze, ma non tanto incidendo sulla sua struttura, quanto su elementi che – per quanto importanti – sono ad essa collaterali. L'internazionalizzazione può essere promossa attraverso l'erogazione di insegnamenti in lingua, promuovendo gli scambi Erasmus e i tirocini internazionali; le abilità pratiche possono essere stimolate grazie al ricorso di tecniche didattiche alternative: competizioni, moot courts, simulazioni, cliniche legali, tirocini di eccellenza. L'elevato tasso di abbandoni e fuori corso può essere ridotto grazie a un utilizzo ragionato ed eventualmente personalizzato delle attività didattiche integrative, che troppo spesso costituiscono una palestra per i più giovani piuttosto che un valido ausilio per gli studenti. Infine, mi sia consentita una notazione polemica, se talvolta la laurea magistrale può apparire antiquata, ciò si deve soprattutto all'indifferenza o alla sciatteria dei docenti: la capacità di recepire i cambiamenti e le innovazioni passa assai prima per i programmi dei corsi che per le tabelle ministeriali.

È su questi punti, credo, che deve passare la differenziazione e la competizione fra le sedi. Dico tutto questo nell'ottica di una laurea magistrale pensata in primo luogo per le professioni legali. Professioni che però soffrono dei problemi di assorbimento già in precedenza discussi. Che fare dunque? Come rispondere all'esigenza di una formazione giuridica diversificata atta a formare laureati destinati a percorsi lavorativi diversi da quelli tradizionali?

Una risposta può venire proprio dalla sorella minore, ossia dalla laurea triennale: o per meglio dire da un compagno da affiancarle. Occorrerebbe, insomma, ripristinare una laurea specialistica biennale che possa costituire la prosecuzione ideale della triennale, pur mantenendo ferma la spendibilità immediata della laurea breve sul mercato del lavoro. Su questa idea ha di recente lavorato una commissione congiunta composta da delegati della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche e della Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG)²⁷. Dopo un lungo e non sempre facile lavoro, la Conferenza dei Direttori ha varato una bozza di laurea specialistica che è stata approvata con modifiche dal CUN nel luglio 2017 ed è – al momento in cui scrivo – al vaglio del CNSU. Vi è da augurarsi che essa possa infine essere recepita in tempi brevi anche dal Ministero competente. La bozza è stata costruita secondo i seguenti criteri: assicurare notevole flessibilità in modo da consentire alle sedi di modulare la propria offerta formativa secondo esigenze territoriali o orientamenti scientifici e didattici specifici; assicurare una maggiore internazionalizzazione e favorire la possibilità di accordi di doppio titolo; garantire una formazione interdisciplinare che possa adattarsi al mercato del lavoro al di fuori del ristretto ambito delle professioni legali. Tutto ciò senza però sacrificare a ‘mode’ del momento una tradizione giuridica secolare.

Infatti, la definizione dell’offerta formativa in giurisprudenza non può partire da considerazioni estemporanee sui flussi matricolari, determinati spesso da fattori contingenti, che potrebbero rapidamente cambiare di segno in futuro. Già ora, per ragioni non credo dipendenti dai percorsi formativi in giurisprudenza, il livello qualitativo della nostra legislazione non può che definirsi pessimo. E la stessa cosa, potrebbe dirsi in molti casi per l’azione amministrativa.

La crisi delle immatricolazioni non deve dare luogo ad operazioni di puro marketing accademico; e così pure è il tempo di sgomberare il campo da rivalità e interessi disciplinari che sono estranei al bene comune. Lo stesso vale per interessi corporativi, come quelli che possono essere – pur legittimamente – espressi da ordini professionali. Scelte azzardate, elaborate nel breve periodo possono facilmente rivelarsi controproducenti; scelte ponderate, fondate sulla difesa della serietà degli studi – pur senza perdere di vista le trasformazioni del contesto sociale ed economico – possono invece rivelarsi non solo opportune, ma anche benefiche per la collettività nel medio periodo.

²⁷ Di questa commissione ho fatto parte come delegato della Conferenza dei Direttori.